

Statuto

Società Del Loto Bianco Associazione Sportivo Dilettantistica

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Società Del Loto Bianco" – ASD"

Denominazione e sede

Art. 1) Sulla base dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del Codice Civile, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

"SOCIETÀ DEL LOTO BIANCO" – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

L'Associazione ha sede in Arrone (TR), Via Del Castello n.5 – 05031 –

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) Scopi e finalità

- a) L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche; in particolare l'Associazione si propone quale scopo principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo delle arti marziali, dello Yoga, delle attività rivolte al benessere della persona e delle discipline sportive ad esse collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive.
- b) L'Associazione ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorie di donne e uomini di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione particolare alle persone più esposte ai rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie. Essa promuove la crescita umana e sociale dei propri soci attraverso l'organizzazione di percorsi ed iniziative culturali, ricreative, educative e formative attraverso l'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità.
- c) L'Associazione concorre alla salvaguardia e allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando le sue attività alla lealtà e ed all'osservanza dei principi e delle norme sportive.
- d) L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.
- e) L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art. 3) L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4) Durata e scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, presenti 2/3 degli stessi con diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Soci

Art. 5) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto

medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

- a) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6) Tutti i soci hanno diritto di:

- a) Frequentare i locali e a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
- b) Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti.
- c) Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, purché:
 - i. Abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.
 - ii. Non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno.
 - iii. Non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni superiori ad un anno.
 - iv. Non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive (doping).
- d) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.
- e) E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
- f) Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
- g) Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- h) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
- i) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 7) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. Essi possono essere espulsi o radiati nei casi in cui:

- a) Non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle delibere prese dagli organi sociali.
- b) Si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo.
- c) Arrecassero danni materiali o morali all'Associazione.

In seguito a sospensione, espulsione o radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all'Assemblea dei Soci e, in seconda istanza, agli Organi di Giustizia dell'Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è iscritta. I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente Statuto.

Art. 8) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Tesoriere.

Assemblea dei soci

Art. 9) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 10) L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno i 2/3 dei soci aventi diritto, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 11) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso.
- Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti.
- Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari.
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- Deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione.
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 12) L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del cinquanta per cento (50%) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 13) L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente in carica oppure, in caso di carica vacante, l'Assemblea stessa a maggioranza semplice nomina un Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del cinquanta per cento (50%) più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per trenta giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dalla sua elezione; tali consegne devono risultare da un apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione.
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione.
- La redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i due mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale.
- La fissazione delle quote sociali.

- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea.
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci.
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio consistono da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 19) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 21) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 22) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 23) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art.24) Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

- Quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- Eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- Eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 25) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 27) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 28) Lo Statuto può essere modificato solo con la decisione dell'Assemblea dei Soci. In caso di variazioni imposte da leggi dello Stato o delle Regione è competente il Consiglio Direttivo. Le variazioni allo Statuto devono essere approvate dalla maggioranza dei Soci presenti purché rappresentino la effettiva maggioranza dei Soci.

Art. 29) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

.....

.....

.....